



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE BASILICATA

---

Potenza, 16 giugno 2023

---

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Registrazione al Tribunale di Potenza n. 6 del 7 dicembre 1971  
Direttore responsabile – Gianmario Mariniello  
Tel. Direzione 0971-668142 - Redazione 0971 668013 / 669185 / 668595  
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

---

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
- 

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

---

Speciale

Sommario:

## LEGGI REGIONALI

### **Legge 16 giugno 2023, n.13**

Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata..... pag.1

### **Legge 16 giugno 2023, n.14**

Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica ..... pag.8

### **Legge 16 giugno 2023, n.15**

Modificazioni alla Legge regionale 01 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)..... pag.14

### **Legge 16 giugno 2023, n.16**

Istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Basilicata..... pag.19

## DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

### **Decreto 15 giugno 2023, n.120**

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all'Associazione "SItI Basilicata", per l'organizzazione e realizzazione del Primo Congresso SItI Basilicata dal titolo "La prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni", che si terrà il 16 Giugno 2023 a Matera..... pag.34

### **Decreto 15 giugno 2023, n.121**

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata a Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART", per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Umanità. I volti nel tempo", che si terrà dal 17 Giugno al 29 Giugno 2023 in Trentino Alto Adige - Villa Lagarina (TN)..... pag.37

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONALE

### **Deliberazione 22 maggio 2023, n.564**

Legge regionale "Istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Basilicata".  
..... pag.40

### **Deliberazione 22 maggio 2023, n.565**

Legge regionale "Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata".  
..... pag.41

**Deliberazione 22 maggio 2023, n.566**

**Legge regionale “Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica”.**  
.....pag.42

**Deliberazione 22 maggio 2023, n.567**

**Legge regionale “Modificazioni alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)”.**  
.....pag.43

# REGIONE BASILICATA

Legge 16 giugno 2023, n.13

Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata

Legge regionale 16 giugno 2023

n. 13

Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

## **Articolo 1**

### **Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione**

1. La Regione Basilicata, con la presente legge, partecipa, ai sensi all'articolo 9 dello Statuto regionale, quale socio fondatore, alla costituzione della fondazione denominata "Fondazione Premio Letterario Basilicata", di seguito fondazione, al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte lucana con concrete iniziative di sostegno, in particolare, per i giovani, favorendone la diffusione in ambito regionale e nazionale.
2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 avviene secondo la normativa statale vigente e la partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione prevedano l'indicazione espressa delle finalità non lucrative di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione di cui all'articolo 1.

## **Articolo 2**

### **Rappresentanza della Regione**

1. Il Presidente della Regione Basilicata nomina, in rappresentanza della Regione, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa, secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

### **Articolo 3**

#### **Contributo annuale**

1. La Regione Basilicata partecipa alla costituzione del fondo di dotazione e al finanziamento al fondo di gestione per la realizzazione delle attività della fondazione con un contributo di 50.000,00 euro all'anno.



## **Articolo 4**

### **Norma finanziaria**

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, la spesa massima di euro 50.000.00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le risorse stanziare, per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 01 Programma 02, Titolo1 del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025.

## **Articolo 5**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata

Potenza 16 giugno 2023

**BARDI**

# REGIONE BASILICATA

Legge 16 giugno 2023, n.14

Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica

Legge regionale 16 giugno 2023

n. 14

Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. La Regione riconosce gli studenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a:
  - a) valorizzare la brillantezza degli studenti e a creare un ponte tra le generazioni, anche attraverso il valore di grandi personaggi culturali e artistici;
  - b) promuovere attività di ricerca e produzione artistica all'interno delle scuole;
  - c) creare una rete tra gli studenti della regione e favorire l'aggregazione tra questi;
  - d) stimolare la coscienza giovanile su tematiche sociali;
  - e) promuovere la collaborazione tra studenti ed enti del terzo settore;
  - f) sviluppare capacità critica negli studenti;
  - g) creare connessioni tra i professionisti della cultura e gli studenti;
  - h) creare occasioni di libera espressione degli studenti nelle diverse discipline culturali e artistiche;
  - i) valorizzare le offerte del patrimonio urbanistico e culturale e le aree rurali;
  - j) promuovere il senso di comunità negli studenti.
3. Ai fini della presente legge, per studenti si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.

## Articolo 2

### **Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica**

1. È istituita la giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica che si celebra il 18 maggio di ogni anno e ha luogo in un Comune della Regione stabilito a rotazione dalla Giunta regionale, sentite le Consulte provinciali degli studenti di Potenza e di Matera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e alla direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione”.
2. In occasione della giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica la Regione promuove iniziative volte a stimolare l’espressione artistica dello studente, nonché a creare un rapporto costruttivo tra studenti e istituzioni pubbliche, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti, ovvero festival.
3. Per le iniziative di cui al comma 2 la Regione mette a disposizione le proprie sedi istituzionali, anche al fine di promuovere occasioni di incontro tra studenti e istituzioni, e collabora con gli Enti locali, con gli enti del terzo settore, con l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata.
4. La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la promozione e la realizzazione, in occasione della giornata di cui al comma 1, di uno o più progetti elaborati dalle Consulte provinciali degli studenti di Potenza e di Matera che si contraddistinguono per originalità e capacità nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1.

### **Articolo 3**

#### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli esercizi 2023, 2024, allo stanziamento di euro 20.000 a valere sulla Missione 04, Programma 04, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

## **Articolo 4**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata

Potenza, 16 giugno 2023

**BARDI**



# REGIONE BASILICATA

Legge 16 giugno 2023, n.15

Modificazioni alla Legge regionale 01 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)

Legge regionale 16 giugno 2023

n. 15

Modificazioni alla Legge regionale 01 dicembre 2004, n. 26

(Nuove norme in materia di sport)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Articolo 1

### Modifiche alla L.R. n. 26/2004

1. Alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 *“Nuove norme in materia di sport”* sono apportate le seguenti modifiche:
  - “a) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 tra le parole *“attività sportive”* e *“di rilevanza”* sono inserite le seguenti parole: *“; collettive e individuali”*;
  - b) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 3 è così sostituita:

*“o) sostiene la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nel settore sportivo.”*;
  - c) dopo la lettera o) del comma 2 dell’articolo 6 è aggiunta la seguente lettera o bis):

*“o bis) un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.”*;
  - d) gli articoli 20 e 21 sono abrogati.”.

## **Articolo 2**

### **Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 3**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata

Potenza, 16 giugno 2023

**BARDI**

# REGIONE BASILICATA

Legge 16 giugno 2023, n.16

Istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Basilicata.

Legge regionale 16 giugno 2023

n. 16

Istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Basilicata

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

Articolo 1 - (Costituzione e sede)

Articolo 2 - (Composizione e nomina)

Articolo 3 - (Criteri e modalità per la presentazione delle candidature e designazioni)

Articolo 4 - (Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione)

Articolo 5 - (Compiti e funzioni)

Articolo 6 - (Parere di coerenza statutaria delle proposte, dei disegni di legge e degli schemi di regolamento)

Articolo 7 - (Parere sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione ed effetti del giudizio)

Articolo 8 - (Parere sull'ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari)

Articolo 9 - (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

Articolo 10 - (Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento)

Articolo 11 - (Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore) (con correzione dell'imputazione all'esercizio finanziario del triennio 2023-2025)



## **Articolo 1**

### **Costituzione e sede**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Basilicata, disciplina la costituzione ed il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di consulenza giuridica della Regione Basilicata.
2. La Consulta, quale organo indipendente della Regione, svolge le funzioni ad essa attribuita dallo Statuto, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
3. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

## Articolo 2

### Composizione e nomina

1. La Consulta si compone di tre membri il cui incarico dura per la durata della legislatura e i cui componenti non possono essere immediatamente rieleggibili.
2. Possono essere eletti componenti della Consulta esperti in materie giuridiche ed in particolare:
  - a) professori universitari in materie giuridiche;
  - b) magistrati anche in quiescenza;
  - c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni;
  - d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
3. I singoli componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

### **Articolo 3**

#### **Criteria e modalità per la presentazione delle candidature e designazioni**

1. A seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico sul BUR della Regione Basilicata, le candidature e designazioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale. Le candidature e le designazioni possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta e dai singoli consiglieri.
2. Le candidature e designazioni pervenute sono inserite in un elenco tenuto presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, nell'ambito di tale elenco, sono eletti i componenti della Consulta.
3. Ad ogni inizio di legislatura viene pubblicato un nuovo avviso per la presentazione delle designazioni e candidature.

## Articolo 4

### Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione

1. I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente.
3. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa si attinge, per la nomina, dall'elenco di cui all'art. 3 della presente legge.
4. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere o Assessore regionale, provinciale o comunale.
5. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive decade dalla carica.
6. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
7. E' compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti.
8. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
9. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell'organo, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l'obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il presidente del collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.
10. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente della Consulta, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.

## Articolo 5

### Compiti e funzioni

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 22 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:
  - a) esprime pareri sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento trasmesse dalla Giunta al Consiglio regionale per il parere obbligatorio della Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto regionale;”
  - b) esprime pareri sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione ed enti locali;
  - c) esprime pareri, su loro richiesta, alla Giunta per il regolamento e alla Giunta per le elezioni ai sensi dell'articolo 29, comma 5, dello Statuto;
  - d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto;
  - e) sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dello Statuto regionale”.
  
2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, da un terzo dei Consiglieri regionali in carica oppure dal Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza.

## Articolo 6

### **Parere di coerenza statutaria delle proposte, dei disegni di legge e degli schemi di regolamento**

1. La richiesta di parere di coerenza statutaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) è presentata entro i termini seguenti:
  - a) per le delibere legislative (proposte e disegni di legge) entro dieci giorni prima dell'approvazione definitiva in Consiglio;
  - b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dalla data di ricezione da parte del Consiglio della delibera di Giunta di approvazione dello schema di regolamento.
2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:
  - a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;
  - b) delle norme statutarie ritenute violate.
3. La Consulta, verificata l'ammissibilità e il contenuto della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i trenta giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che ai richiedenti, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non coerenza allo Statuto:
  - a) per le delibere legislative (proposte e disegni di legge), il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta per valutare le opportune determinazioni ai fini dell'approvazione.
  - b) per le proposte di regolamento, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, dello Statuto regionale.
5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all'articolo 42 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.
6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte, indicandone la motivazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 dello Statuto regionale.

## Articolo 7

### **Parere sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione ed effetti del giudizio**

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b).
2. Il conflitto è sollevato avverso atti o condotte, anche omissive, ritenute lesive delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.
3. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.
4. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.
5. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
6. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l'organo interessato l'obbligo di riesaminare l'atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento della delibera della Consulta.
7. Ove ritenga di accogliere i rilievi della Consulta, l'organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 6, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Consulta ed al soggetto che ha sollevato il conflitto.
8. Ove ritenga di non accogliere i rilievi della Consulta, l'organo interessato, entro il termine di cui al comma 6, ne dà comunicazione scritta e motivata al Consulta ed al soggetto che ha sollevato il conflitto.
9. Sugli atti di cui ai commi 7 e 8 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

## **Articolo 8**

### **Parere sull'ammissibilità dei referendum regionali e delle iniziative legislative popolari**

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello Statuto.
2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta e svolge tutte le altre funzioni ad essa attribuite dall' art. 18 dello Statuto stesso.
3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali vigenti in materia.
4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi degli articoli 20 e 18 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta e svolge le altre funzioni ad essa attribuite.
5. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità delle iniziative legislative popolari ai sensi degli art. 15 e 39 dello Statuto regionale.



## **Articolo 9**

### **Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta, esamina le richieste di referendum presentate entro il 30 settembre.
2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.
3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

## Articolo 10

### **Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento**

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.
4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.
5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti internet istituzionale del Consiglio e della Giunta regionale.
6. Ai componenti della Consulta spetta per ogni seduta, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio e di contenimento della finanza pubblica, un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

7. Ai componenti della Consulta è attribuito, altresì, un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
8. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo della riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.
9. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
10. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.
11. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai Consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

## Articolo 11

### Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2023 in euro 5.000,00 e per gli anni 2024 e 2025 in euro 30.000,00 per ciascuna annualità si provvede mediante utilizzo delle risorse trasferite al Consiglio regionale a valere sulla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 01 Organi istituzionali - Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare la necessaria variazione al proprio bilancio.
3. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina di due componenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza 16 giugno 2023


BARDI

# REGIONE BASILICATA

Decreto 15 giugno 2023, n.120

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all'Associazione "SItI Basilicata", per l'organizzazione e realizzazione del Primo Congresso SItI Basilicata dal titolo "La prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni", che si terrà il 16 Giugno 2023 a Matera.

# Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

Gabinetto del Presidente  
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202300120

DEL 15/6/2023

## OGGETTO

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all'Associazione "SItI Basilicata", per l'organizzazione e realizzazione del Primo Congresso SItI Basilicata dal titolo "La prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni", che si terrà il 16 Giugno 2023 a Matera -

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio;

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0043040 del 15 Giugno 2023 inoltrata da Eustachio Cuscianna, Presidente dell'Associazione "SItI Basilicata", per l'organizzazione e realizzazione del Primo Congresso SItI Basilicata dal titolo "**La prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni**", che si terrà il 16 Giugno 2023 a Matera;

CONSIDERATO che l'iniziativa riveste particolare prestigio e interesse per l'intero territorio regionale;

Tutto ciò premesso;

## DECRETA

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all'Associazione "SItI Basilicata";

- di autorizzare Eustachio Cuscianna, Presidente dell'Associazione "SItl Basilicata", alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione, per l'organizzazione e realizzazione del Primo Congresso SItl Basilicata dal titolo "**La prevenzione delle malattie infettive nella transizione pandemica – Il valore delle vaccinazioni**", che si terrà il 16 Giugno 2023 a Matera.

Il presente decreto è pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

Potenza, 15/6/2023

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

# REGIONE BASILICATA

Decreto 15 giugno 2023, n.121

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata a Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART", per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Umanità. I volti nel tempo", che si terrà dal 17 Giugno al 29 Giugno 2023 in Trentino Alto Adige - Villa Lagarina (TN).



# Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

Gabinetto del Presidente  
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202300121

DEL 15/6/2023

## OGGETTO

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata a Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART", per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Umanità. I volti nel tempo", che si terrà dal 17 Giugno al 29 Giugno 2023 in Trentino Alto Adige - Villa Lagarina (TN) -

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio;

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0043031 del 15 Giugno 2023 inoltrata da Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART", per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Umanità. I volti nel tempo", che si terrà dal 17 Giugno al 29 Giugno 2023 in Trentino Alto Adige - Villa Lagarina ;

CONSIDERATO che l'iniziativa riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale;

Tutto ciò premesso;

## DECRETA

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata a Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART";

- di autorizzare Carlos Solito, Scrittore-Fotografo e Regista in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto "MART", alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione, per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "**Umanità. I volti nel tempo**", che si terrà dal 17 Giugno al 29 Giugno 2023 in Trentino Alto Adige - Villa Lagarina.

Il presente decreto è pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

Potenza, 15/6/2023

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

# REGIONE BASILICATA

## CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 22 maggio 2023, n.564

Legge regionale "Istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Basilicata".

# REGIONE BASILICATA

## CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 22 maggio 2023, n.565

Legge regionale "Istituzione della Fondazione Premio Letterario Basilicata".

# REGIONE BASILICATA

## CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 22 maggio 2023, n.566

Legge regionale “Giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica”.

# REGIONE BASILICATA

## CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 22 maggio 2023, n.567

Legge regionale “Modificazioni alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)”.

